

## **“DISCIPLINARE ACCESSI E FRUIZIONE DELL’ISOLA DI PIANOSA”**

### **Indice**

- 1. Contingentamento**
- 2. Ticket di accesso**
- 3. Accesso con auto**
- 4. Esenzioni da contingentamento e dal pagamento del ticket**
- 5. Visite giornaliere**
- 6. Svolgimento e regolamentazione delle visite giornaliere**
- 7. Animali da affezione e da compagnia e misure di biosecurity.**
- 8. Pernottamenti per i turisti**
- 9. Fruizione scolaresche**
- 10. Attraversamento fascia di mare**
- 11. Residenti a Pianosa**
- 12. Sentieri**
- 13. Fruizione sentieri subacquei**
- 14. Interdizione zone per motivi di servizio o di protezione**
- 15. Guide**
- 16. Violazioni alla regolamentazione e sanzioni**

\*\*\*\*\*

### **1. Contingentamento**

1.1 La fruizione turistico-naturalistica dell’isola di Pianosa è limitata – fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 4.1 – a 450 presenze giornaliere, di cui 355 riservate ai turisti trasportati con il servizio di linea Marina di Campo-Pianosa, 40 per l’Albergo Milena, 40 all’Amministrazione Penitenziaria, 10 all’Associazione Amici di Pianosa e 5 alla Diocesi di Massa Marittima. Nella giornata di martedì, in coincidenza con il traghetto Toremar, si deroga sul numero contingentato fino ad un massimo di 200 persone oltre le 450. Il superamento dei limiti giornalieri di riserva previsti è soggetto alla sanzione amministrativa da € 200,00 ad € 1.032,00.

1.2 La presenza delle persone che si recano sull’isola per più giorni, ospitate dall’Albergo Milena, dall’Amministrazione Penitenziaria, dall’Associazione Amici di Pianosa e dalla Diocesi di Massa Marittima, deve essere comunicata al Parco con un giorno di anticipo, (specificando nome, cognome e numero delle persone e durata della loro permanenza), e gestita, per il rispetto del contingentamento stabilito attraverso il vigente sistema di prenotazione, in modo che se in un dato giorno rimangono posti liberi il vettore possa coprire la differenza con la fruizione giornaliera.

### **2. Ticket di accesso**

2.1 L’accesso comporta il pagamento del ticket nella misura di:

- € 8.00 nei mesi di luglio ed agosto

- € 6.00 nei restanti mesi.

2.2 Coloro che in occasione dei controlli verranno trovati sprovvisti del ticket di accesso saranno soggetti ad una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00.

### **3. Accesso con auto**

3.1 L'accesso con automezzo è vietato ad eccezione dei mezzi istituzionali e di servizio delle Amministrazioni Pubbliche e/o che garantiscono pubblici servizi quali, a titolo meramente esemplificativo Enel, Telecom, servizio rifiuti, servizi di approvvigionamento, ecc., nonché i mezzi del personale in servizio di stanza sull'isola. Eventuali richieste in deroga per motivi di necessità devono essere autorizzate dal PNAT e comportano il pagamento di un ticket di 150 € per ciascun automezzo. Detto importo deve essere corrisposto mediante l'apposito "servizio di pagamento PagoPA" attivato dal PNAT.

3.2 La richiesta formale va inoltrata almeno 7 giorni prima della data di accesso.

3.3 Nel periodo di permanenza a Pianosa l'auto sarà utilizzata per il solo trasporto viveri e/o materiali, quindi parcheggiata presso i locali assegnati, con il divieto di circolare.

3.4 In caso di accesso con automezzo sull'Isola in assenza di autorizzazione sarà comminata una sanzione amministrativa da € 200,00 ad € 1032,00.

3.5 L'utilizzo del mezzo al di fuori del tragitto consentito nell'area paese o del percorso eventualmente autorizzato al di fuori Muro Dalla Chiesa è soggetto alla sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00. La circolazione oltre il muro Dalla Chiesa è soggetta alla sanzione amministrativa da € 200,00 ad € 1032,00.

### **4. Esenzioni dal contingentamento e dal ticket**

4.1 Soggetti esentati dal contingentamento e dal pagamento del ticket.

4.1.1. Soggetti istituzionali e privati senza obbligo di comunicazione:

- le Forze dell'Ordine presenti sull'Isola per motivi di servizio;
- gli amministratori e il personale del Comune di Campo nell'Elba, del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, dell'Amministrazione Penitenziaria e dell'Agenzia del Demanio, che si recano sull'isola per motivi istituzionali;
- coloro che operano sull'isola per conto degli Enti di cui al precedente capoverso o che vi si recano per ragioni di servizio;
- le guide nell'esercizio della propria attività professionale;
- i residenti sull'Isola di Pianosa;
- i bambini al di sotto dei 12 anni di età.

4.1.2. Soggetti istituzionali e privati con obbligo di comunicazione:

- il personale aziendale che opera per la fornitura di beni e servizi, per la manutenzione di impianti e di strutture, per la realizzazione di opere e manufatti, previa comunicazione al PNAT (in caso di urgente necessità nei giorni di sabato, domenica o festivi dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione al Reparto Carabinieri Parco o delle altre Forze dell'Ordine presenti sull'isola, per il successivo inoltro agli uffici del PNAT);
- le squadre appartenenti alle Associazioni del Volontariato che svolgono il servizio antincendio boschivo e protezione civile, ai sensi di quanto previsto dal Piano Operativo Regionale A.I.B, costituito da 4 unità e secondo un calendario di presenze comunicato al Comune di Campo nell'Elba e trasmesso al PNAT e al Reparto Carabinieri Parco;

- il personale che opera in ambito di monitoraggi e ricerche scientifiche previa comunicazione dei nominativi al PNAT e al Reparto Carabinieri Parco;
- i familiari del personale delle Forze dell'Ordine che soggiornano sull'isola per motivi di servizio (parenti di I° grado intendendosi coniugi o conviventi, figli e genitori delle famiglie di provenienza)

#### 4.1.3. Soggetti istituzionali e privati con obbligo di autorizzazione:

- i ricercatori nominalmente autorizzati dal PNAT, in ottemperanza a quanto disposto con il regolamento della ricerca scientifica del PNAT, compresi coloro che pernottano per motivi di servizio presso le strutture dell'Agenzia del demanio;
- eventuali soggetti, professionalmente accreditati, che operano per conto del PNAT ai fini di riprese cine-fotografiche o servizi giornalistici;
- persone che svolgono servizio nell'ambito di progetti di educazione ambientale.

#### 4.2 Soggetti inclusi nel contingentamento ed esentati da pagamento del ticket di accesso:

- i residenti nelle isole dell'Arcipelago Toscano sono esentati dal pagamento del ticket di accesso in tutti i mesi dell'anno, ad eccezione dei mesi di luglio e agosto in cui pagheranno la tariffa vigente (€ 8.00);
- i portatori di handicap e relativo personale di accompagnamento per un numero massimo di 2 persone a supporto di ciascun disabile, salvo motivazione documentata;
- le scolaresche e i gruppi organizzati di cui le specifiche al successivo punto 7.

4.3 Al controllo da parte del personale di vigilanza, i soggetti esentati dal pagamento del ticket dovranno esibire opportuna documentazione atta a comprovare la sussistenza della condizione di esenzione e l'avvenuta comunicazione ove necessaria, pena l'applicazione della sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 500,00.

4.4 I soggetti istituzionali e privati con obbligo di autorizzazione esentati dal pagamento del ticket, sprovvisti della autorizzazione (punto 4.1.3), saranno soggetti alla sanzione amministrativa da € 125,00 ad € 1032,00.

## 5. Visite giornaliere

5.1 I turisti hanno libero accesso al paese e alla spiaggia di Cala S. Giovanni (detta Cala Giovanna), che è l'unica balneabile. Per la balneazione, ammessa entro i 200 metri dalla battigia, non è consentito oltrepassare l'obelisco prossimo al cantiere degli scavi archeologici, né andare oltre la proiezione a mare dell'Info Point, come da cartografia allegata (Allegato 1).

5.2 Il superamento limiti del libero accesso (zona paese e spiaggia Cala Giovanna) è soggetto alla sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00; è fatto salvo quanto stabilito dal punto 3.5.

5.3 La balneazione in zona vietata è soggetta alla sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 750,00

5.4 Nella baia non vi è servizio di assistenza alla balneazione. Coloro che intendono visitare l'area al di là del cosiddetto muro Dalla Chiesa devono accreditarsi nei gruppi di visita guidata. La guida condurrà gruppi di massimo n. 25 persone, con pagamento del servizio richiesto secondo le tariffe vigenti.

5.5 Al di fuori dell'area balneabile è obbligatorio l'accompagnamento con guida anche per le attività a mare. Tutte le informazioni sono disponibili alle biglietterie e direttamente sull'isola di Pianosa.

## 6. Svolgimento e regolamentazione delle visite giornaliere

6.1 Le visite turistiche giornaliere sono consentite nelle zone individuate dall'Ente Parco secondo la cartografia allegata (Allegato 2), pubblicata sul sito istituzionale [www.islepark.it](http://www.islepark.it). Le zone accessibili

potranno subire variazioni in considerazioni di particolari esigenze di carattere ambientale per la tutela di flora e fauna, di carattere culturale per la tutela dei beni paleontologici e archeologici e/o sanitarie e/o per la sicurezza dei visitatori.

6.2 Sull'isola è possibile effettuare le seguenti attività: escursioni trekking, percorsi in mountain bike, percorsi in kayak, trasferimenti in carrozza, in autobus, attività di snorkeling nelle aree e secondo le modalità stabilite dal PNAT.

6.3 Ogni passeggero che effettua la visita giornaliera non potrà conferire sull'isola alcun tipo di rifiuto ed è fatto assoluto divieto di abbandonare mozziconi di sigarette. L'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto, mozziconi di sigarette compresi, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 200,00 ad € 1.032,00.

6.4 È vietato prelevare qualsiasi organismo, vegetale o animale, o parte di essi (marini e terrestri), quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo conchiglie, sassi, fossili, sabbia ed altri reperti geologici o archeologici. La violazione al divieto comporta la sanzione amministrativa da € 200,00 ad € 1.032,00.

6.5 È vietato produrre rumori, suoni e luci, fatti salvi quelli causati dall'esercizio delle attività ammesse. La violazione al divieto comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00.

6.6 I soggetti presenti sull'isola che non hanno accreditamenti sia istituzionali, sia di servizio, non possono inoltrarsi oltre il muro che circonda il paese (detto muro Dalla Chiesa) senza essere accompagnati da guida autorizzata. La violazione al divieto comporta sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00.

6.7 In caso di assenza sull'isola di guide incaricate dall'Ente Parco è consentito l'accompagnamento di turisti che pernottano sull'isola da parte di personale incaricato dal Comune di Campo nell'Elba o dall'Amministrazione Penitenziaria, percorrendo il tratto lungo la strada che oltrepassa il muro Dalla Chiesa e fino alla zona degli orti, compresa.

## **7. Animali da affezione e da compagnia e misure di biosecurity.**

7.1 Sull'isola non è consentita l'introduzione e la detenzione di animali da affezione o da compagnia, ad eccezione delle successive disposizioni. La violazione al divieto comporta la sanzione amministrativa da € 200,00 ad € 1.032,00.

7.2 È vietata l'introduzione e la detenzione di gatti. È consentita in deroga la permanenza di 10 esemplari totali, di proprietà del personale residente o di servizio in modo continuativo sull'isola, solo se sterilizzati, debitamente marcati con microchip e riconoscibili mediante collare, marca o altri segni di riconoscimento. Gli animali che non avranno le caratteristiche di cui sopra saranno catturati e traslocati a cura del PNAT e i trasgressori saranno soggetti alla sanzione amministrativa da € 200,00 ad € 1.032,00.

7.3 Ai cani è consentito l'accesso nell'area del paese così come delimitata dalla planimetria allegata (Allegato 1), esclusivamente al guinzaglio e sotto lo stretto controllo del proprietario, mentre è vietato nella spiaggia di Cala Giovanna e oltre il cosiddetto muro Dalla Chiesa che delimita la ex Colonia Penale Agricola. L'accesso di cani senza guinzaglio e la mancata raccolta deiezioni canine sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 500,00.

7.4 L'accesso con cani al guinzaglio oltre il muro Dalla Chiesa è soggetto alla sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00. Accesso con cani privi di guinzaglio oltre il muro Dalla Chiesa è soggetto alla sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00; qualora tale condotta rechi anche disturbo alla fauna selvatica, si applica anche la sanzione amministrativa da € 200,00 a € 1.032,00.

7.5 È consentito l'accesso su tutta l'isola ai cani guida per non vedenti.

7.6 In caso di eradicazioni di specie animali o vegetali, sull'Isola di Pianosa dovranno essere rispettate le Misure di biosecurity per mitigare i rischi di successive ricolonizzazioni. Le singole misure saranno definite con atti del Direttore e comunicate a tutte le Amministrazioni competenti e alla cittadinanza.

7.7 L'introduzione di specie esotiche/alieni comporta la sanzione penale di cui all'art. 30 della Legge 394/1991 (arresto fino a sei mesi o ammenda da euro 103,00 a euro 12.911,00; le pene sono raddoppiate in caso di recidiva). Si applica, altresì, la sanzione amministrativa da € 200,00 a € 1.032,00.

## **8. Pernottamenti per i turisti**

8.1 I pernottamenti dei visitatori sono possibili:

- c/o l'Albergo "Milena" del Comune di Campo nell'Elba
- c/o la foresteria della polizia penitenziaria (con accesso riservato)

8.2 Ai fini del contingentamento gli ospiti dell'Albergo Milena, di eventuali foresterie e dell'Associazione Amici di Pianosa sono inclusi nel computo così come previsto al precedente punto 1. Essi devono essere comunicati al PNAT un giorno prima del loro arrivo con le modalità previste dal sistema di contingentamento gestito dal PNAT medesimo. La omessa e/o incompleta comunicazione è soggetta alla sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 750,00.

8.3 Tali soggetti devono inoltre rispettare le stesse regole dei visitatori giornalieri e non possono inoltrarsi al di fuori della zona del paese, oltre il muro che circonda il paese (detto muro Dalla Chiesa), senza essere accompagnati da guida autorizzata, pena l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00.

## **9. Fruizione di scolaresche**

9.1 Le escursioni sull'isola da parte degli istituti scolastici, dal 15 settembre al 15 giugno, sono esentate dal pagamento del ticket in considerazione dell'alto valore didattico delle iniziative intraprese con i ragazzi in età scolare.

## **10. Accesso all'isola e attraversamento fascia di mare**

10.1. L'accesso all'isola di Pianosa è consentito solo con i servizi marittimi di linea.

10.2 In aggiunta possono essere autorizzate per l'accesso all'Isola di Pianosa quelle imbarcazioni che, pur non adibite al trasporto passeggeri, svolgono servizio di trasporto nell'ambito di progetti di ricerca, monitoraggio, studio, divulgazione, didattici, specificatamente autorizzati dall'Ente Parco o supporto diretto ad attività gestite dal medesimo Ente Parco.

10.3 L'attraversamento, con qualsiasi mezzo, della fascia di mare di un miglio intorno all'Isola in assenza di autorizzazione comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

10.4 Inoltre, la violazione del divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 1.000,00 di cui all'articolo 30 comma 1 bis della Legge 394/1991.

## **11. Residenti a Pianosa**

11.1 I residenti sull'Isola di Pianosa sono esonerati dal contingentamento e dal ticket di accesso per tutto l'anno. Come gli altri visitatori non possono inoltrarsi oltre il muro che circonda il paese (detto muro Dalla Chiesa) senza accompagnamento con guida. Il superamento limiti del libero accesso (zona paese e spiaggia Cala Giovanna) è soggetto alla sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00.

11.2 Sono esonerati altresì dal pagamento del biglietto di ingresso per l'auto e possono usufruire di un mezzo nautico con specifica autorizzazione emessa dal Parco, da rinnovare annualmente. Il mezzo nautico autorizzato dovrà servire esclusivamente al collegamento con l'Elba o con il continente per le esigenze logistiche connesse allo stato di residente sull'isola. L'accesso è consentito seguendo una linea perpendicolare rispetto al porticciolo di ormeggio. I motori dell'imbarcazione dovranno essere accesi solo per il tempo necessario alle manovre di ormeggio e di allontanamento. Si fa infine obbligo di comunicare ogni movimento alla Capitaneria di Porto di Portoferraio, sia per la partenza dal porto di Pianosa, sia per il rientro nell'area marina protetta. L'imbarcazione potrà essere dotata di sistema AIS a discrezione del PNAT. La mancanza di autorizzazione per l'accesso con il mezzo nautico e la violazione della rotta stabilita comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai punti 10.3 e 10.4. La violazione delle altre condizioni stabilite nel presente comma è soggetta alla sanzione amministrativa da € 200,00 ad € 600,00.

## **12. Sentieri**

12.1 I percorsi sull'isola, per motivi di conservazione della natura, di tutela del patrimonio geologico ed archeologico, nonché per la sicurezza dei visitatori, sono stabiliti dall'Ente Parco con specifici provvedimenti.

12.2 Non è consentito uscire dai percorsi stabiliti dall'Ente Parco. I trasgressori saranno soggetti alla sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00.

12.3 È altresì vietato uscire dalla rete sentieristica dell'Isola. I trasgressori saranno soggetti alla sanzione amministrativa da € 125,00 ad € 750,00.

## **13. Fruizione subacquea**

13.1 Sono state posizionate in via sperimentale 7 boe di ormeggio, di cui una per servizio, per la fruizione subacquea sostenibile dello specchio acqueo ricompreso nel perimetro del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano dell'isola di Pianosa (Delibera del Consiglio Direttivo n. 7/2011). Con Delibera del Consiglio Direttivo n. 23/2018 è stato disposto di consentire ai diving autorizzati la possibilità di svolgere attività di snorkeling oltre che di immersione sulla boa SP2 per la maggiore vicinanza alla costa e per la minore profondità dei fondali.

13.2 Le modalità di fruizione delle boe sono disposte annualmente con provvedimento del Direttore che approva il relativo disciplinare.

## **14. Interdizione zone per motivi di servizio o di protezione**

14.1 Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano, mediante atti del Direttore, può disporre in deroga al normale regime di fruizione divieti temporanei di accesso a particolari zone terrestri o marine dell'isola a seguito di esigenze di protezione o di servizio. Relativamente alle aree interdette viene data comunicazione alle Amministrazioni competenti e alla cittadinanza.

14.2 I trasgressori saranno soggetti alla sanzione amministrativa da € 200,00 ad € 1.032,00.

## **15. Guide**

15.1 Le Guide che esercitano attività di accompagnamento dei visitatori sono tenute al rispetto delle seguenti condizioni.

15.2 È vietato accompagnare in visita nell'area ad accesso riservato gruppi superiori a 25 persone alla volta. I trasgressori saranno soggetti alla sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 1.032,00.

15.3 È vietato accompagnare persone sprovviste del ticket di accesso all'area protetta. I trasgressori saranno soggetti alla sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 1.032,00.

15.4 È vietato accompagnare i visitatori al di fuori dei percorsi stabiliti e della rete sentieristica. I trasgressori saranno soggetti alla sanzione amministrativa da € 200,00 ad € 1.032,00.

## **16. Sanzioni**

16.1 La violazione alle disposizioni del presente Disciplinare, ove non espressamente corredata da specifica sanzione amministrativa, comporta l'applicazione della sanzione di cui al Punto 1 del vigente Regolamento per le sanzioni amministrative del PNAT (da € 516,00 a € 1.032,00).

16.2 Oltre alle sanzioni amministrative sopra indicate, si applicano le disposizioni della Legge 394/1991.

16.3 Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e del vigente Regolamento per le sanzioni amministrative del PNAT.

### **Allegati:**

- 1. Planimetria con delimitazione area balneabile e area di accesso consentito ai cani**
- 2. Planimetria con percorsi stabiliti e con obbligo di guida**